



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO SAN GIORGIO

Sezione Tecnico/Amministrativa-Operativa
Viale della Vittoria n. 158 — Tel./Fax n. 0734/676304
P.E.I: ucportosangiorgio@mit.gov.it - P.E.C: cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

“RILIEVI BATIMETRICI”

Località: Porto Sant’Elpidio (FM).

Data: da lunedì 10 agosto 2026 a venerdì 11 settembre 2026, con esclusione del giorno
venerdì 14 agosto 2026, nonché con esclusione dei giorni di sabato e domenica.

Ditta esecutrice dei lavori: Ditta “SOCOTEC ITALIA S.R.L.”, con sede in Lainate (MI).

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto San Giorgio:

VISTA l’istanza n. 00_09072026 datata 9 luglio 2026, pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 5608 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio, con la quale la ditta “SOCOTEC ITALIA S.R.L.”, con sede legale in Lainate (MI) alla via Bariola n. 101 – 103, ha richiesto l’emissione di apposita ordinanza per l’esecuzione in sicurezza di lavori consistenti in rilievi batimetrici, nell’ambito degli interventi per la realizzazione di scogliere emerse nel comune di Porto Sant’Elpidio (FM) – 2° stralcio;

VISTA la determinazione n. 736, in data 29 giugno 2026, allegata all’istanza sopra menzionata, con la quale il Comune di Porto Sant’Elpidio affida i lavori sopra meglio specificati, alla ditta “SOCOTEC ITALIA S.R.L.”;

VISTO il nullaosta prot. 233/26 in data 13 luglio 2026, con il quale lo Stato Maggiore Marina autorizza i lavori di cui trattasi, dal giorno 10 agosto 2026 al giorno 11 settembre 2026;

VISTO il nullaosta prot. 018/26 in data 14 luglio 2026, con il quale il Comando Interregionale Marittimo Centro e Capitale autorizza i lavori di cui trattasi, dal giorno 10 agosto 2026 al giorno 11 settembre 2026;

VISTO il nullaosta prot. 7199, datato 16 luglio 2026, con il quale l’Istituto Idrografico della Marina autorizza i lavori in questione;

VISTA l’ordinanza n. 21, datata 23 giugno 2021, della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, che regola i “*Limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto la costa nell’ambito del Compartimento Marittimo di San Benedetto del*

Tronto”;

VISTA la propria Ordinanza n. 9, datata 26 aprile 2022, sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio;

VISTA la propria Ordinanza n. 15, datata 9 maggio 2026, afferente alla sicurezza della balneazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (*Colreg '72*), resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare, ai fini della sicurezza della navigazione, lo specchio acqueo interessato dai lavori sopramenzionati, stante la movimentazione di mezzi nautici operanti nelle aree di interesse,

RENDE NOTO

che **dal giorno lunedì 10 agosto 2026 e fino al giorno venerdì 11 settembre 2026, con esclusione del giorno venerdì 14 agosto 2026, nonché con esclusione dei giorni di sabato e domenica, solo ed esclusivamente dall'alba al tramonto**, la ditta “SOCOTEC ITALIA S.R.L.”, con sede legale in Lainate (MI) alla via Bariola n. 101 – 103, effettuerà operazioni di rilievi batimetrici nel tratto di litorale antistante il comune di Porto Sant’Elpidio (FM), meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza (***Allegato n. 1***), mediante l'impiego del seguente mezzo nautico:

- battello pneumatico adibito a servizi speciali “uso conto proprio”, denominato “SOCOTEC03”, matricola 716 dei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dall’Ufficio Locale Marittimo di Senigallia.

ORDINA

Articolo 1 Interdizione della zona di mare

A far data **dal giorno lunedì 10 agosto 2026 e fino al giorno venerdì 11 settembre 2026, con esclusione del giorno venerdì 14 agosto 2026, nonché con esclusione dei giorni di sabato e domenica, solo ed esclusivamente dall'alba al tramonto, durante lo svolgimento dei lavori** in premessa citati è vietata, nello specchio acqueo interessato e meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza e, per una distanza di metri 100 dagli stessi la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione ed ogni altra attività subacquea e di superficie che possa creare intralcio ai lavori stessi.

Articolo 2 Obblighi

Tutte le unità che navigano in prossimità delle zone interessate dai lavori dovranno:

- a) procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive dei mezzi;
- b) non attraversare per nessun motivo gli specchi acquei occupati dai mezzi nautici operanti in zona ed osservare le eventuali indicazioni che dovessero essere date dal personale delle unità medesime o da questa Autorità Marittima.

Articolo 3 Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- a) le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio/servizio;
- b) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 4 Disposizioni relative all'esecuzione dei lavori

È fatto obbligo all'Impresa/Ditta esecutrice dei lavori, all'Ente attuatore nonché al Comandante dell'unità navale, impegnata nell'esecuzione dei lavori, di ottemperare a quanto segue:

- a) l'attraversamento della fascia di mare per il raggiungimento delle zone interessate dall'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:
 - seguire una rotta perpendicolare alla costa;
 - mantenere la velocità minima consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo;
 - approntare un idoneo servizio di vedetta inteso ad individuare ed a prevenire possibili situazioni di pericolo;
- b) dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle opere ed agli impianti esistenti ed evitare il gettito di materiali inquinanti in mare;
- c) durante le attività, le unità impegnate in tali operazioni dovranno inalberare i segnali prescritti dalle *"Norme per prevenire gli abbordi in mare"* e dal *"Codice internazionale dei segnali"* e svolgere un servizio di ascolto radio continuo sui canali 14 e 16 VHF;
- d) le attività, in premessa citate, potranno essere **esclusivamente eseguite durante le ore diurne, con ottima visibilità e con buone condizioni meteomarine**. In caso contrario, è fatto assoluto divieto di effettuare lavori. Le attività giornaliere dovranno essere comunicate, via VHF e con congruo anticipo, alla Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

- e) munirsi di ogni altra autorizzazione e/o nulla osta, eventualmente previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle operazioni e/o di competenza di altri Enti/Amministrazioni;
- f) comunicare a questa Autorità Marittima gli orari di inizio e fine lavori, ivi compresi quelli delle pause, assicurando sempre l'ascolto radio;
- g) comunicare formalmente a questa Autorità Marittima il termine dei lavori;
- h) **attenersi scrupolosamente a quanto impartito dallo Stato Maggiore Marina, dal Comando Interregionale Marittimo Centro e Capitale, nonché dall'Istituto Idrografico della Marina, con i Nullaosta in premessa citati.**

Articolo 5 Manleva

L'Amministrazione Marittima è manlevata e tenuta indenne, in modo assoluto, da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose che dovessero verificarsi in conseguenza dell'inosservanza della presente Ordinanza.

Articolo 6 Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno:

- a) **se alla condotta di un'unità da diporto**, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005 – *"Codice della Nautica da Diporto"* - e successive modifiche ed integrazioni;
- b) **negli altri casi**, nell'illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 o 1174 del *"Codice della Navigazione"* o, ricorrendone i presupposti, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del *"Codice della Navigazione"*.

Gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni derivati a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Porto San Giorgio, data del protocollo

IL COMANDANTE
C.C. (CP) Angelo PICONE

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANGELO PICONE
IL COMANDANTE
In Data/On Date:
lunedì 3 agosto 2026 15:29:29



**COORDINATE GEOGRAFICHE
AREA INTERESSATA DAI RILIEVI BATIMETRICI (WGS '84)**

V1: LAT.: 43° 18' 00.43" N - LONG.: 013° 44' 45.13" E;

V2: LAT.: 43° 14' 00.71" N - LONG.: 013° 47' 04.97" E;

V3: LAT.: 43° 13' 56.42" N - LONG.: 013° 46' 46.07" E;

V4: LAT.: 43° 17' 54.88" N - LONG.: 013° 44' 26.93" E.